STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

CCXX

Legge recante norme in materia monetaria per l'anno 2017.

N. CCXX – Legge recante norme in materia monetaria per l'anno 2017.

11 dicembre 2017

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

– vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

– vista la Legge N. CCCLVII, *con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale*, del 26 luglio 2001;

– vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;

– vista la Legge N. CXXVIII, *sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro*, del 31 dicembre 2010;

considerato che

- il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una *Convenzione Monetaria* mediante la quale ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro;
- ai sensi dell'articolo 8 della *Convenzione Monetaria* lo Stato della Città del Vaticano si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla convenzione, aggiornato di anno in anno;
- entro l'anno corrente occorre adottare il seguente atto: Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 *sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio*.

ha approvato la seguente

LEGGE

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della Legge N. CXXVIII, del 30 dicembre 2010)

L'articolo 2 della Legge N. CXXVIII, del 30 dicembre 2010, è sostituito dal seguente:

"Ai sensi della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) «monete false»: monete in euro ovvero riproduzioni aventi l'apparenza di monete in euro che sono oggetto di fabbricazione o alterazione fraudolenta;

b) «banconote false»: banconote in euro ovvero riproduzioni aventi l'apparenza di banconote in euro che sono oggetto di fabbricazione o alterazione fraudolenta;

c) «valuta»: le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, comprese le banconote e le monete metalliche la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi della Legge N. CCCLVII *con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale*, del 26 luglio 2001;

d) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto canonico o vaticano, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche."

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 9 della Legge N. CXXVIII, del 30 dicembre 2010)

All'art. 9 della Legge N. CXXVIII, del 30 dicembre 2010, è inserito il comma 3 del seguente tenore:

"Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la pena della reclusione da tre a dodici anni."

Articolo 3

(Contraffazione e alterazione di valuta)

L'articolo 256 del codice penale, come sostituito dall'art. 10 della Legge N. CXXVIII, del 30 dicembre 2010, è sostituito dal seguente:

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni chiunque, in qualunque modo o con qualsiasi strumento:

a) ivi compresi i dispositivi informatici, produce o contraffà carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers cheque, eurocheque, altri assegni o cambiali;
b) contraffà o altera fraudolentemente banconote o monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o nel territorio di altri Stati."

Articolo 4

(Spendita o traffico di valuta falsificata)

L'articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1. È punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque:

a) spende o mette fraudolentemente in circolazione banconote o monete falsificate;
b) importa, esporta, trasporta, riceve o procaccia banconote o monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni se la condotta di cui al comma 1, lett. *a*), sia stata posta in essere quando la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale."

Articolo 5

(Fabbricazione o detenzione di strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di valuta)

L'articolo 258 del codice penale è sostituito dal seguente:

"È punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque fabbrica fraudolentemente, riceve, procaccia o detiene:

a) strumenti, oggetti, programmi informatici e dati nonché ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di banconote o monete; o

b) elementi di sicurezza quali ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione."

Articolo 6

(Uso di strumenti o materiali legali)

L'articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le condotte di cui agli articoli 257 e 258 sono punibili anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere banconote o monete metalliche."

Articolo 7

(Valuta non ancora emessa)

L'articolo 260 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le condotte di cui agli articoli 256, 257, 258 e 259 sono punibili anche per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale."

Articolo 8

(Persone giuridiche)

Le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere dei reati di cui agli articoli precedenti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 46 e seguenti della Legge N. VIII recante norme complementari in materia penale, dell'11 luglio 2013.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 31 dicembre 2017.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 18 ottobre 2017.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, *mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Città del Vaticano, undici dicembre duemiladiciassette

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Il Segretario Generale